



SENT 125/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59721 del ruolo generale proposto
dall'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e
difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo, Giuseppina Giannico, Antonella
Patteri, Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla
Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede dell'Avvocatura centrale
dell'Istituto

contro

Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dai dott.ri Lettieri Barbato Marzia e
Marocchini Iris, elettivamente domiciliato come in atti;
Sig. xx, rappresentato e difeso dall'avv.

	Moscioni Anna Rita, elettivamente domiciliato come in atti;	
	per la riforma	
	della sentenza n. 897/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lazio, depositata il 3.12.2021 e notificata il 7.12.2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, data per letta la	
	relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza,	
	l'Avv. Carcavallo in rappresentanza dell'INPS, la dott.ssa Marocchini e	
	l'avv. Moscioni.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Al sig. xx, ex appartenente all'Aeronautica Militare, nell'aprile 2008 era	
	stata la pensione privilegiata, con rideterminazione del quantum del	
	beneficio prima in via provvisoria nel 2008 e poi, da parte del Ministero	
	della Difesa, in via definitiva nell' ottobre 2020.	
	Effettuati i conguagli da parte dell'INPS, in qualità di ordinatore	
	secondario di spesa, era emerso un indebito a carico del pensionato di €	
	39.365,00 del quale era stato disposto il recupero, avverso il quale il	
	pensionato aveva adito il giudice di primo grado.	
	La sentenza appellata, nel dichiarare irripetibile l'indebito di € 39.365, di	
	cui era stato disposto il recupero da parte dell'INPS nei confronti del	
	pensionato sig. xx, ha dichiarato inammissibile la domanda di rivalsa	
	formulata dall'ente previdenziale nei confronti del Ministero	
	2	

	della Difesa.	
	L'INPS ha proposto appello avverso la predetta sentenza, nel capo in cui	
	ha ritenuto inammissibile la propria domanda di rivalsa, lamentando la	
	violazione dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986.	
	Il Ministero e il xx si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello per	
	infondatezza della doglianza e la conferma della sentenza di primo	
	grado.	
	All'udienza odierna, gli avvocati presenti hanno insistito nelle	
	conclusioni agli atti.	
	DIRITTO	
	L'appello è fondato.	
	Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la richiesta di	
	rivalsa dell'Inps nei confronti del Ministero della Difesa, "non essendo	
	possibili azioni di rivalsa individuali essendo le stesse disciplinate dal	
	legislatore attraverso una regolamentazione periodica con apporto	
	trimestrale dello Stato di quanto necessario".	
	La sentenza prosegue affermando che "[...] sarebbe pertanto	
	paradossale condannare lo stato a risarcire un preteso danno subito da	
	una gestione separata che a tutt'oggi e ancora interamente finanziata	
	dallo stato. Non è casuale che la scelta legislativa di prevedere il	
	meccanismo di refusione a carico del datore di lavoro solo ed	
	esclusivamente per le soppresses casse pensioni degli istituti di	
	previdenza ai sensi dell'articolo 8 di DPR n. 538/1986».	
	3	

	La sentenza di primo grado non considera l'orientamento di questa	
	Corte, richiamato anche dalla difesa dell'INPS e cui il Collegio ritiene di	
	prestare adesione, secondo il quale «la domanda di garanzia è da	
	considerare ammissibile in quanto assistita da concreto interesse ad	
	agire (App., sez. III, n. 294 del 2016 e n. 535 del 2017).	
	Non è condivisibile l'opposta tesi secondo cui l'azione di rivalsa nei	
	confronti delle Amministrazioni dello Stato non sarebbe esperibile, per	
	l'unicità del sistema finanziario e che gli eventuali passivi	
	dell'INPDAP/INPS saranno coperti a carico del bilancio statale.	
	Al contrario, l'attuale conformazione dell'ordinamento, consente	
	l'affermazione della piena autonomia finanziaria dei vari enti i quali	
	non devono pesare sul bilancio dello Stato e, quindi, devono	
	raggiungere l'equilibrio di bilancio; equilibrio che viene rotto se l'ente	
	previdenziale deve sopportare il peso (finanziario) degli errori	
	dell'amministrazione quando questa opera come ordinatore primario	
	della spesa.	
	Deve poi essere fatto riferimento, sempre a tale proposito, al principio	
	dell'autonomia e reciproca indipendenza del bilancio dell'Istituto	
	previdenziale, rispetto a quello dello Stato (App., Sez. I, n. 818/2012 e n.	
	131/2013). Tale principio comporta che gli organi gestori devono tenere	
	presenti (e ripianare) le indebite erogazioni, in quanto tali suscettibili di	
	incidere sugli equilibri finanziari complessivi e sulle future	
	disponibilità, nell'ottica complessiva della salvaguardia del proprio	
	4	

	bilancio e della corretta gestione delle risorse disponibili per i fini	
	istituzionali.	
	In tale quadro, il ripiano trimestrale previsto dalla legge n. 183/2011,	
	non può in alcun modo valere a compensare gli indebiti originati da	
	errori dell'ente ordinatore primario della spesa (cioè, in altri termini,	
	operazioni gestionali non corrette e negligenti), ma solo squilibri di	
	carattere strutturale. E dunque, ogni spesa indebita e non recuperabile	
	a carico del bilancio dell'ente previdenziale causa un deficit che,	
	secondo i principi generali, deve necessariamente essere ripianato	
	da parte dell'amministrazione che lo ha determinato.	
	Ne consegue che la domanda di rivalsa, siccome avanzata dall'INPS nei	
	confronti del Ministero della Difesa, era da ritenere ammissibile e,	
	quindi, conoscibile nel merito.	
	Non essendo stata la questione conosciuta nel merito da parte del	
	giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, comm3, c.g.c.	
	l'accoglimento dell'appello comporta il rinvio degli atti al primo giudice	
	per la prosecuzione del giudizio sul merito della predetta questione e la	
	pronuncia anche sulle spese del presente grado.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10	
	della legge 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, nei sensi di cui in	
	5	

	motivazione e, per l'effetto, rimette gli atti al giudice di primo grado,	
	anche in ordine alle spese del presente giudizio.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 02/05/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	6	

